

LICEO STATALE “N. JOMMELLI”



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

(In applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 Giugno 1998, n. 249 modificato dal DPR 21 Novembre 2007, n. 235 e dal DPR 134 del 2025)

Le fonti normative del presente Regolamento sono:

- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 “Statuto delle– studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n.235
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. Mim
- Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025 del MIM
- DPR 134 del 2025

Il presente regolamento di disciplina concorre, assieme agli altri documenti, a definire il percorso educativo che il Liceo Statale “N. Jommelli” segue con gli studenti per la loro crescita umana e civile. Obiettivo del Regolamento è quello di realizzare un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, al fine di condividere le regole educative e di responsabilità. Il Regolamento, con carattere necessariamente sanzionatorio, si inserisce in un quadro più ampio di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 24, così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008 e dal DPR 134 del 2025. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.

Il Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2

Finalità dei provvedimenti disciplinari

La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, fondata sui valori democratici e volta alla crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni; contribuisce allo sviluppo della personalità dei

giovani anche attraverso l'educazione al senso di responsabilità. Per conseguire tali fini educativi, la scuola chiede agli studenti il mantenimento di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e si adopera per il loro ripristino in caso di violazione, anche attraverso le sanzioni disciplinari.

Art. 3

Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale.

Le sanzioni disciplinari devono essere sempre motivate, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente sia effettivamente responsabile di un'infrazione disciplinare.

Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione commessa ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'USO DEGLI SMARTPHONE

Art.4

Divieto di utilizzo degli smartphone

È vietato utilizzare telefoni cellulari, smartphone e dispositivi simili durante l'orario scolastico. Gli smartphone devono essere spenti o in modalità silenziosa e riposti negli zaini.

Art. 5

Eccezioni e utilizzo autorizzato

L'uso dello smartphone è consentito esclusivamente se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con DSA o altri bisogni educativi speciali. È altresì consentito per motivate necessità personali autorizzate o per finalità didattiche ed educative previa autorizzazione del docente.

Art. 6

Sanzioni e educazione all'uso responsabile

L'uso non autorizzato dello smartphone costituisce infrazione disciplinare. Al primo utilizzo non autorizzato è previsto un richiamo verbale; al secondo utilizzo non autorizzato è prevista un'annotazione sul registro elettronico. In caso di ulteriore utilizzo improprio dopo l'annotazione, è prevista una nota disciplinare. Dopo tre note disciplinari, in caso di ulteriori violazioni, i genitori vengono convocati per un colloquio. Persistendo l'uso improprio dello smartphone dopo le tre note disciplinari, è prevista la sospensione con obbligo di frequenza da uno a tre giorni, in relazione alla gravità del comportamento.

La scuola promuove iniziative finalizzate all'educazione a un uso responsabile e consapevole dello smartphone e degli strumenti digitali, con particolare attenzione alle tematiche legate all'Intelligenza Artificiale e ai suoi impieghi nelle attività didattiche e nei processi di apprendimento, in conformità alle disposizioni delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, adottate con decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183.

TITOLO III

INFRAZIONI, SANZIONI, COMPETENZA

Art.7

Provvedimenti disciplinari

I comportamenti degli alunni che non si conformano a quanto previsto dal precedente titolo ed a quanto prescritto nel D.P.R. 24/06/1998 n° 249, Statuto delle Studentesse e degli Studenti artt. 1 e 3 saranno soggetti a provvedimento disciplinare. La legge n. 241/1990 che detta norme sul procedimento amministrativo costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti. Il D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 prima e il DPR 134 del 2025 dopo apportano sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle sanzioni applicabili e all'impugnazione di queste ultime. I provvedimenti disciplinari, con riferimenti all'art. 4, comma 1, del suddetto D.P.R. sono riportati nella seguente Tabella:

INFRAZIONE	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
-Disturbo saltuario durante le lezioni -Interventi inopportuni durante le lezioni -Scorrettezze non gravi - Consumo non autorizzato di cibo e/o bevande nelle classi - Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico - Primo utilizzo dello smartphone non autorizzato - Secondo utilizzo dello smartphone non autorizzato	Richiamo verbale Ammonizione annotata sul Registro di Classe	Docente
- Disturbo continuo durante le lezioni - Ritardato rientro in classe dopo un permesso di uscita dall'aula - Mancanza di rispetto non grave nei confronti dei propri compagni, dei docenti e del personale tutto della scuola - Inosservanza non grave alle norme di sicurezza ed alle disposizioni organizzative - Falsificazioni giustificate o manomissione di documenti scolastici - Violazione del divieto di fumo nei locali dell'istituto* - Terzo e ulteriore utilizzo dello smartphone non autorizzato**	Nota disciplinare sul Registro di Classe *Nota disciplinare + Sanzione amministrativa prevista dal regolamento **Colloquio con i genitori	Docente **Consiglio di Classe
- Abbigliamento indecoroso - Danni non gravi alle strutture, apparecchiature, macchinari, sussidi didattici dei laboratori; - Danni non gravi alle aule e/o al patrimonio della scuola	Nota disciplinare + risarcimento del danno	
- Recidiva delle mancanze elencate al punto precedente - Ulteriore infrazione dopo le 3 note disciplinari per l'utilizzo non consentito dello smartphone	Sospensione con obbligo di frequenza + convocazione della famiglia	Consiglio di Classe
- Grave turbativa al regolare andamento delle lezioni - Allontanamento arbitrario dalla classe - Mancato rientro in classe dopo un permesso di uscita dall'aula - Allontanamento dall'istituto durante le ore di lezione - Mancanza di rispetto grave nei confronti dei propri compagni, dei docenti e del personale tutto della scuola - Inosservanza grave alle norme di sicurezza ed alle disposizioni organizzative	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni in relazione alla gravità della mancanza + convocazione della famiglia	Consiglio di Classe
-Violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale nei confronti dei propri compagni, dei docenti e del personale tutto della scuola - Utilizzo improprio del cellulare con violazione della privacy - Danni gravi alle strutture, apparecchiature, macchinari, sussidi didattici dei laboratori; - Danni gravi alle aule e/o al patrimonio della scuola	allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni in relazione alla gravità della mancanza + convocazione della famiglia	Consiglio di classe
- Violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale nei confronti dei propri compagni, dei docenti e del personale tutto della scuola - Detenzione e/o uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto - Danneggiamento colposo alle strutture, apparecchiature, macchinari, sussidi didattici dei laboratori, alle aule e/o al patrimonio della scuola che comporti una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone - Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti	Allontanamento dalla Comunità Scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e di durata adeguata alla gravità della mancanza + convocazione della famiglia + risarcimento del danno	Consiglio di Istituto
- Recidiva delle mancanze elencate al punto precedenteAtti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da ingenerare un elevato allarme sociale e contemporanea impossibilità di un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto
- Ricorrenza delle stesse condizioni di cui al precedente punto, nei casi più gravi	Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Maturità	Consiglio di Istituto

In ogni caso si dovranno conteggiare i giorni di assenza per evitare che, sommandosi con quelli di sospensione, non pregiudichino la promozione all'anno successivo (cfr. D.P.R. n. 235, 21 nov. 2007, art. 4 – comma 9bis)

N.B.:

In caso di reati, la Scuola si riserva di adottare i provvedimenti disciplinari a prescindere da procedimenti giudiziari o penali o da eventuali sentenze in merito.

Azioni di protesta studentesca che dovessero sfociare nell'occupazione dell'Istituto o altre manifestazioni pregiudicanti il normale svolgimento del servizio pubblico, nonché il verificarsi di atti vandalici, manomissioni, effrazioni, furti ed altri danni, riportati da persone e cose nell'Istituto, comportano l'assunzione di responsabilità patrimoniale e giuridica da parte degli alunni e dei loro genitori le cui competenze spettano oltre che agli organi deputati dell'Istituto, anche all'autorità giudiziaria.

Art. 8

Tipologie di provvedimento

Il richiamo verbale è il primo provvedimento del docente presente in classe

L'ammonizione scritta consiste in un'annotazione sul registro di classe che descrive l'infrazione commessa.

La nota disciplinare consiste in un richiamo scritto che attesta la recidività e la gravità del fatto commesso e segnala che analoghi comportamenti in futuro comporteranno automaticamente il deferimento al Dirigente Scolastico e/o consiglio di classe per sanzioni di maggiore entità.

L'allontanamento temporaneo dello studente e della studentessa dalle lezioni per un periodo non superiore a

2 giorni è una sanzione adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. In base al DPR 134/2025 per l'allontanamento degli studenti e delle studentesse dalle lezioni fino a 2 giorni il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'Istituzione scolastica. Le scuole individuano i docenti incaricati di realizzare tali attività.

L'allontanamento degli studenti e delle studentesse dalle lezioni per un periodo da 3 a 15 giorni è una sanzione che viene comminata quando sono stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività, coerenti agli obiettivi del PTOF, si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali la scuola stipula convenzioni. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti. Gli enti, le associazioni, e gli enti del terzo settore manifestano la propria disponibilità attraverso la partecipazione all'avviso pubblico predisposto dal USR contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero. La scuola individua le figure referenti per la realizzazione di tali attività nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore svolte sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività saranno svolte all'interno ed a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe, può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato. Nei periodi di **allontanamento superiori a 15 giorni**, la Scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente e della studentessa dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico viene disposto da parte del Consiglio d'Istituto; tale sanzione è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Occorrerà, in ogni caso, evitare che l'applicazione delle sanzioni determini, quale effetto implicito, il

superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Nei casi più gravi il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Maturità.

Art. 9

Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame. Le relative sanzioni sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

TITOLO III

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 10

Procedimento per la sospensione fino a quindici giorni

La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, con tutte le componenti, ivi compresi i rappresentanti dello stesso, fatto salvo il diritto di astensione e la presenza legale del 50% + 1 degli aventi diritto.

Sono legittimati a chiedere al Dirigente Scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente Scolastico, i Consigli di classe e i coordinatori degli stessi. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.

Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare, che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.

Il Dirigente Scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del consiglio di classe è atto dovuto.

Il dirigente scolastico comunica alla famiglia dello studente la convocazione del consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare e la informa sugli addebiti che vengono contestati all'allievo. Lo studente e la famiglia possono presentare memorie scritte per la propria difesa entro tre giorni dalla convocazione del consiglio.

Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di Classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

Art. 11

Procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni

I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.

La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.

Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto, il dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti. La Convocazione del Consiglio di Istituto su richiesta del Dirigente Scolastico, dei Consigli di classe o del Collegio dei docenti è atto dovuto.

Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente Scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.

Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.

Il dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dello studente interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discoltarsi presentando memorie scritte per la propria difesa entro tre giorni dalla convocazione del consiglio e/o presentarsi dal dirigente per esporre le proprie ragioni. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal

contraddittorio con lo studente.

Il rifiuto dello studente di discolparsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Art.12

Sanzioni alternative

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica, fatti salvi i casi che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per più di 5 giorni e nei casi di reiterazione aggravata. Il Dirigente scolastico o il Consiglio di Classe, nell'ambito delle proprie competenze, sceglieranno tra le seguenti attività a favore della comunità scolastica, indicando tempi e modi di svolgimento, sotto la direzione di un docente all'uopo incaricato:

attività di collaborazione con i docenti impegnati nelle attività didattiche;
attività di ricerca e approfondimento personale;
attività di collaborazione con associazioni senza fini di lucro, connesse agli obiettivi formativi, da svolgere all'interno della struttura scolastica.

Al termine dell'attività, il docente incaricato riferisce all'organo che ha convertito la sanzione.

Art.13

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, all'*Organo di garanzia* della scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto.

L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni, in mancanza di decisione entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98 è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, che decide in via definitiva.

Art.14

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento generale d'istituto si rimanda alla normativa vigente in materia ed ai regolamenti attuativi specifici.

Alleti

- STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
- REGOLAMENTO DI CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO
- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO